

0008375/2013

Avv. Valerio Balsamo
Via Sartena, 4 - 00122 Roma
Tel./Fax 06 5622360
valeriobalsamo@ordineavvocatiroma.org
P. IVA 10039661003

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

23 GEN. 2013

PROT. 02608

CAT. CLASS. FASC.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CASTELNUOVO DI PORTO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE

EX ART. 615, COMMA 1 C.P.C.

AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Per il sig. ALESSIO CAPOTONDI (C.F. CPT SS 73°12 H501 S), nato a Roma il 12/01/1973 e residente in Campagnano di Roma, in via Carlo Pisacane 2/b, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. Valerio Balsamo (C.F. BLS VLR 81B03 H501 I) e domiciliato per il presente procedimento presso la cancelleria di codesto ufficio. Si dichiara di volere accettare le comunicazioni di cancelleria al numero di Fax 065622360 o all'indirizzo di PEC valeriobalsamo@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

COMUNE DI CATTOLICA, in persona del sindaco p.t., con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt 5.

E NEI CONFRONTI

CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A., nella qualità di Agente della riscossione, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Rimini, Corso d'Augusto 62.

* * *

PREMESSO CHE

1) In data 04/12/2012 Il sig. Alessio Capotondi riceveva per mezzo del servizio postale ingiunzione di pagamento n. 00120121000033009/000 emessa dalla convenuta CORIT - Riscossioni Locali S.p.a con la quale si chiedeva il pagamento di €. 986,26.


Io sottoscritto Al Capotondi delego Avv. Valerio Balsamo a rappresentarmi difendermi in ogni e grado del presente giudizio, all'insindacato conferendogli ogni ampia facoltà, come quella di farsi sostituito e rappresentare. Espressamente ferisco mandato a chiamare terzi, propongo estendere domicilio a nuove, transigere e conciliare. Ai sensi del I. 196/03 autorizzo predetto avvocato trattamento dei personali inerenti causa in oggetto. Eleggo domicilio per il suo studio in Sartena 4, Roma.

Alessio Capotondi



E' autentica

Avv. Valerio Balsamo



2) Nello specifico tale somma deriva dall'asserito mancato pagamento di due sanzioni amministrative relative ad altrettanti verbali (n. 61032/P/09 del 25/07/2009 e n. 297/U/2009 del 11/12/2009) elevati (si presume) dalla Polizia Locale del Comune di Cattolica (Ente creditore).

3) Nell'ingiunzione qui impugnata si fa riferimento alla data di notifica dei relativi verbali:

- a) il verbale n. 61032/P/09 del 25/07/2009 sarebbe stato notificato il 11/09/2009;
- b) il verbale n. 297/U/2009 del 11/12/2009 sarebbe stato notificato il 14/06/2010.

4) Nell'ingiunzione di pagamento impugnata si fa riferimento, per entrambi i verbali, ad una maggiorazione ai sensi della L. 689/81 (codice tributo 5243).

Alla luce delle suesposte ragioni il sig. Alessio Capotondi, così come rappresentato e difeso, cita in giudizio il COMUNE DI CATTOLICA, nella persona del sindaco p.t., e la CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A., in opposizione ad ingiunzione di pagamento per i seguenti

MOTIVI

1) Inesistenza/nullità insanabile della notifica della ingiunzione di pagamento.

In via preliminare in questa sede si contesta la radicale inesistenza della notifica (*rectius* comunicazione) della ingiunzione di pagamento impugnata essendo avvenuta mediante servizio postale senza che si siano rispettate le formalità previste dalla legge per tale modalità.

Nel caso si utilizzi tale strumento, infatti, l'ufficiale giudiziario - o direttamente l'agente di riscossione - deve scrivere in calce all'atto da notificare la relativa relata con l'indicazione specifica dell'ufficio postale utilizzato e dei riferimenti cronologici del plico.

In relazione alla normativa di cui al combinato disposto DPR 600/1973 e relativa disciplina codicistica deriva la radicale inesistenza della notifica effettuata in spregio delle regole puntualmente indicate dal legislatore senza che la stessa, ovviamente, possa essere sanata al raggiungimento dello scopo.

Come statuito, *ex pluribus*, dalla pronuncia n. 6750 del 21 Marzo 2007 della Suprema Corte di Cassazione, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua regolarità ed integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente. Questo perché, peraltro, la notifica di atti che incidono in maniera significativa nella

sfera patrimoniale dei cittadini è stata rigorosamente disciplinata dagli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/73.

Il normale avviso di ricevimento della raccomandata non può certo considerarsi equipollente alla documentazione prevista dalla legge a conferma dell'avvenuta notifica di un atto.

Tale posizione ermeneutica risulta oramai condivisa dall'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale l'efficacia della cartella/ingiunzione di pagamento è subordinata al rispetto delle regole fissate dagli artt. 26 e 60 citati, essendo un atto amministrativo recettizio (CTR Lombardia del 15/04/2010, Tribunale Civile di Udine n. 1183/2009; Cass. Civ. 5305/99; Commissione Tributaria Provinciale di Lecce 436/02/10; Commissione Tributaria Regionale di Milano 61/22/10; CTP Milano 349/35/2011).

Peraltro ci si permette di evidenziare la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 14571/2001) con la quale si è precisato che il cittadino che contesti l'irregolarità della notifica della cartella ricevuta non formula un'eccezione in senso stretto ma una mera contestazione, residuando quindi in capo all'amministrazione notificante l'onere di produrre in giudizio la documentazione comprovante la regolarità dell'attività di notifica.

2) Nullità della cartella per l'omessa notifica dei verbali di contestazione di violazioni di norme del codice della strada.

Il sig. Alessio Capotondi è venuto a conoscenza di questa pretesa creditoria del Comune di Cattolica solamente a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento *de qua*.

Nessun verbale amministrativo gli è mai stato notificato, contrariamente a quanto indicato nel riepilogo delle singole voci creditorie indicate nella cartella stessa.

Alla luce di ciò, pertanto, Egli è stato privato della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza delle contestazioni medesime.

Tale violazione del diritto di difesa ha rappresentato un grave *vulnus* per il cittadino, il quale si trova oggi costretto ad impugnare l'ingiunzione. Tale nocumento, come noto, si ripercuote sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione, comportando l'insanabile e radicale nullità dell'ingiunzione di pagamento.

E' noto, infatti, che l'ente pubblico – in questo caso il Comune di Cattolica – aveva l'obbligo di notificare il verbale relativo a violazioni del codice della strada entro il termine decadenziale di 150 gg (ora giorni 90 gg).

Laddove, tuttavia, il Comune di Cattolica avesse provveduto a notificare i verbali così come indicato nella ingiunzione di pagamento, il secondo verbale – quello relativo all'art. 126 cds, n. 297/U/09 del 11/12/2009 – sarebbe stato comunque nullo per la tardività della notifica stessa.

Infatti risulta essere stato notificato in data 14/06/2010, comunque oltre il termine di 150 gg previsto dalla normativa allora in vigore.

In ogni caso, quindi, la somma di €. 724,10 risulta comunque inesigibile, per nullità della relativa procedura.

3) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa indicazione del numero di ruolo.

La procedura di riscossione di cui all'ingiunzione impugnata risulta comunque nulla perché non vi è alcuna indicazione riguardo all'iscrizione a ruolo delle somme richieste al sig. Capotondi.

Non si ha la benché minima contezza circa l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme richieste, con conseguenti informazioni riguardanti la relativa trasmissione all'agente riscossore.

Tale mancanza comporta l'insanabile nullità dell'ingiunzione impugnata, con relativa illegittimità della pretesa creditoria del Comune di Cattolica.

4) Nullità dell'ingiunzione di pagamento/cartella per la mancata indicazione della base di calcolo e per la mancanza dell'indicazione concreta delle aliquote e dei criteri alla base del calcolo degli interessi.

L'ingiunzione di pagamento impugnata risulta comunque radicalmente nulla perché al proprio interno non ha la benché minima indicazione concreta circa la base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta e delle aliquote e della base di calcolo usata per quantificare questi ultimi.

Come noto, infatti la unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che *“tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”* (ex pluribus Cass., sez. V, sent. n. 4516/2012).

5) Nullità dell'ingiunzione di pagamento l'illegittima richiesta di somme relative alla maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6 L. 689/81.

Si è già evidenziata la presenza nella ingiunzione in parola della voce di cui al codice tributo 5243 – maggiorazioni L. 689/81 –.

Ebbene, se la maggiorazione in questione risulta essere quella di cui all'art. 27 della legge 689 citata – invero l'unica maggiorazione prevista dalla suddetta legge in *subiecta materia* – l'ingiunzione di pagamento impugnata risulta radicalmente nulla.

Secondo l'ormai unanime giurisprudenza di merito e di legittimità (*ex pluribus Cass., sez. II, sent. 24/06/2006, sez. II, sent. 16/02/2007, GdP Roma, sent. 12579/12, GdP Roma, sent. Del 17/12/2008*) deriva la radicale ed insanabile nullità della cartella esattoriale allorquando – in ipotesi di somme derivanti da violazioni al codice della strada – l'ente creditore aggiunga successivamente alla formazione del titolo esecutivo le somme di cui alla maggiorazione prevista dall'art. 27 citato, trasmettendo al soggetto concessionario il ruolo così composto.

Il ricorso alla suddetta norma, richiamata dall'art. 206 del c.d.s., postula necessariamente o il mancato pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla notifica della sanzione pecuniaria amministrativa connessa alla violazione di norme sulla circolazione stradale oppure il mancato pagamento entro trenta giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione.

Nell'uno e nell'altro caso, esauriti i mezzi di impugnazione con esito negativo, sia il verbale di contestazione che la ordinanza-ingiunzione costituiscono titoli esecutivi, rispettivamente il primo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e la seconda per l'ammontare della somma ingiunta pari al doppio del minimo edittale oltre le relative spese.

Per la riscossione di tali somme divenute esigibili, l'art. 206 del c.d.s. rimanda alle norme di cui all'art. 27 della legge 689/81 la cui formulazione contestuale alla depenalizzazione doveva servire alla riscossione delle sanzioni irrogate in ordinanze-ingiuntive emesse dal Prefetto per violazione diverse dalla tipologia delle violazioni alle norme del codice della strada.

In tale contesto l'ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento di cornice di un iter procedurale di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81, diveniva titolo esecutivo per una somma determinata dal Prefetto con ordinanza motivata.

Soltanto in tal caso il mancato pagamento delle somme ingiunte comportava e comporta la maggiorazione del 10% semestrale a decorrere da quel semestre in cui la sanzione diviene esigibile.

Diversamente avviene nel sistema configurato del nuovo codice della strada ove, a seguito della violazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di contestazione, la cui sanzione non è stata corrisposta nella misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, automaticamente diviene titolo esecutivo secondo la previsione normativa di cui all'art. 203 comma 3° del c.d.s.; in deroga proprio alle disposizioni di cui all'art. 17-18 della legge 689/81.

Ne consegue che il legislatore con la formulazione dell'art. 27 della l. 689/81 – quando cioè non era ancora in vigore la nuova normativa del c.d.s. – ha inteso sanzionare ulteriormente il responsabile della violazione, prevedendo con tale norma – in sostituzione degli interessi legali o risarcitori o corrispettivi – una maggiorazione della sanzione principale nella misura, alquanto penalizzante, del 10% semestrale dal giorno della esigibilità fino a quello della trasmissione del ruolo esecutivo all'esattore.

Seri dubbi di legittimità subentrano se una simile maggiorazione, per una presunzione di estensibilità, coinvolgesse i due titoli esecutivi che trovano la loro fonte nella violazione di norme sulla circolazione stradale e la cui sanzione principale – già predefinita nei termini di cui al 3° comma dell'art. 203 cds per il verbale di contestazione, ed al 1° comma dell'art. 204 per la ordinanza-ingiunzione – venisse ulteriormente aggravata da una sanzione aggiuntiva del 10% semestrale ai sensi del 6° comma dell'art. 27 della legge 689/81.

Di talché è da ritenere che il legislatore con l'art. 206 del c.d.s. abbia fatto richiamo al menzionato art. 27 non per estendere al primo l'applicabilità del 6° comma, bensì per mutuare le modalità di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Ne discende quindi la illegittimità di una cartella esattoriale che tali maggiorazioni espone, con conseguente nullità assoluta della stessa.

Da ultimo si segnalano i forti dubbi circa la legittimità di una simile maggiorazione, considerando che la stessa finisce per comportare un tasso di interesse del 20 % annuo, al di fuori di qualsivoglia limite previsto dalla legge in materia; derivando quindi la insanabile illegittimità della cartella impugnata.

6) Nullità parziale della cartella.

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non dovesse ritenere la nullità radicale della cartella impugnata per l'illegittimità della richiesta delle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 L. 689/81 si chiede venga accertata e dichiarata la nullità parziale della stessa con riferimento alla relativa pretesa pecuniaria pari ad €. 246,19; con contestuale riduzione della somma richiesta al sig. Capotondi in €. 740,07.

Alla luce dei suesposti motivi, il sig. Alessio Capotondi, così come rappresentato e difeso

CITA

- COMUNE DI CATTOLICA, in persona del sindaco p.t., con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt 5.

- CORIT – RISCOSSIONI LOCALI S.P.A., nella qualità di Agente della riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini, Corso d'Augusto 62.

a comparire presso il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto, nella sua nota sede di Piazza Di Vittorio 22 all'udienza del 12/03/2013, ore di rito, costituendosi secondo le modalità previste dall'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che in mancanza si procederà comunque in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda:

- In via pregiudiziale: sospendere l'efficacia della ingiunzione di pagamento n. 00120121000033009/000 in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischia di subire il sig. Capotondi in conseguenza dell'esecuzione forzata;

- In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento per l'inesistenza della notifica o, comunque, per la nullità insanabile della stessa, con contestuale illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;

- In via principale: accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria (nullità della ingiunzione di pagamento) per l'omessa notifica dei presupposti verbali di contestazione di violazione del codice della strada;

- In via principale: accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria (nullità della ingiunzione di pagamento) per la mancata indicazione del numero di ruolo delle rispettive procedure di riscossione;
- In via principale: accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria (nullità della ingiunzione di pagamento) per la mancata indicazione della base di calcolo e delle aliquote utilizzate per il calcolo degli interessi;
- In via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento per l'illegittima richiesta, successivamente alla formazione del titolo esecutivo, della maggiorazione di cui alla L. 689/81, con contestuale illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;
- In subordine: accertare e dichiarare la nullità parziale della ingiunzione di pagamento impugnata in relazione al verbale n. 297/U/09 per notifica dello stesso oltre il termine decadenziale di giorni 150, con relativa decurtazione della somma richiesta in €. 262,16;
- In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la nullità parziale della ingiunzione impugnata, ritenendo illegittima la richiesta della somma di €. 246,19 di cui alla maggiorazione ex art. 27, comma 6 L. 689/81, con contestuale riduzione della pretesa ad €. 740,07.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi nei confronti del presente difensore che si dichiara antistatario.

* * *

- Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia cartella di pagamento comunicata il 04/12/2012.

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 DPR 112/05 si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 986,26.

Il contributo unificato è di €. 37,00

Roma, 10/01/2013

Avv. Valerio Balsamo


NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cronologico n. 42

Io sottoscritto Avv. Valerio Balsamo, con studio in Roma (00122) via Sartena n. 4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma n. 33/2010 del 21/01/2010, per conto del sig. ALESSIO CAPOTONDI, come da procura in atti, ho notificato l'atto di citazione in opposizione suesteso al COMUNE DI CATTOLICA, in persona del sindaco *pro tempore*, con sede legale in Piazza Roosevelt 5, 47841 Cattolica a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 76493250211-4 spedita dall'ufficio postale di Roma *LIDO DI OSTIA*

Roma, 21/01/2013.

Avv. Valerio Balsamo

